

Sentenza 118/2025: tutela del lavoratore e piccole imprese



- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Ricorso proposto dal Tribunale ordinario di Livorno in funzione di giudice del lavoro
- Impugnazione Art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 04/03/2015, n. 23
- Decisione presa in camera di Consiglio il 23/06/2025



Un dialogo implicito

Due strade verso una nuova tutela del lavoratore licenziato illegittimamente
nelle piccole imprese

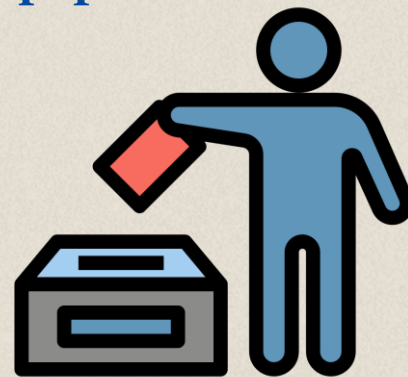
Sentenza 118/2025

Attore: **Corte costituzionale**



**Referendum del 8-9
giugno 2025**

Attore: **popolo**



Le parti

RICORRENTE

- Dipendente assunta con contratto a tempo indeterminato
- Licenziata per giusta causa
- Assenza di precedenti disciplinari nei sei anni di servizio
- Mancata consegna lettera di contestazione prima della sanzione espulsiva

RESISTENTE

- Società di capitali: H. Srl
- Attiva nel comparto della manutenzione industriale
- Numero dipendenti: **14**
- Capitale 590.000 euro

RICORRENTE

Via principale:

- accertamento illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato.
- **Conseguenze** (*ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015*):
 - reintegrazione
 - risarcimento del danno

Via subordinata:

- accertamento illegittimità del licenziamento per violazione art. 7 l.300/70
- **Conseguenze** (*ex art.4 d.lgs. 23/15*):
 - Condanna pagamento indennità da 2 a 12 mensilità

RESISTENTE

- Chiede rigetto delle domande
- Oppone inapplicabilità degli articoli «citati» dalla ricorrente poiché priva dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 Statuto dei lavoratori.



Autorità rimettente: Tribunale di Livorno sezione lavoro

Solleva questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 9 comma 1 d.lgs. n. 23/2015.

Art. 9

Piccole imprese e organizzazioni di tendenza

1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'[articolo 18, ottavo](#) e [nono comma, della legge n. 300 del 1970](#), non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. **((11))**

PARAMETRI

COSTITUZIONALI

Art. 3, commi 1-2 : ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di datori di lavoro/impresе con più o meno di quindici occupati

Art. 4: previsione non sufficientemente dissuasiva a fronte di provvedimenti espulsivi illegittimi

Art. 35: non garantisce una piena tutela del lavoro in tutte le sue forme in assenza di una ragione giustificatrice alla base del recesso

Art. 41: reca danno alla libertà e dignità umana nella piccola impresa

Art. 117: richiama l'obbligo di rispettare i vincoli derivanti dal diritto internazionale e dall'UE

INTERPOSTI

Art. 24: violazione del diritto di congruo indennizzo del lavoratore licenziato senza un valido motivo

CSE

Argomentazione attraverso un precedente giurisprudenziale

Il rimettente:

- Richiama [sentenza 183/2022](#):
 - La Corte Costituzionale individua il vizio (riferimento all'esiguità dell'intervallo minimo e massimo e al criterio dimensionale).
 - Dichiarare l'inammissibilità della questione per violazione del principio di separazione dei poteri e rimette al legislatore il compito di intervenire.
- Ritiene intollerabile un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa.
- Per tali motivi richiede l'illegittimità costituzionale.

Intervento avvocatura di stato

In rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
- Sottolinea come l'inerzia del legislatore sia dovuta all'attesa dell'esito del referendum abrogativo dell'intero decreto



Opinione Associazione comma 2

Propone due possibili rimedi ipotizzati in dottrina (a seguito della sentenza del 2022):

1. Eliminazione dimezzamento e tetto massimo 6 mensilità;
2. Eliminazione del solo tetto massimo 6 mensilità.



Motivazioni della Corte Costituzionale

La corte riprende i parametri costituzionali indicati:

- **Art. 3 commi 1-2:** *«disegnare una tutela standardizzata e inidonea a coprire fattispecie di licenziamento connotate da vizi di differente gravità. Prevede un trattamento irragionevolmente diverso di situazioni simili»*
- **Art. 117 → art.24 CSE:** *«essendo leso il diritto dei lavoratori a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione»*
- **Art. 41:** *violate la dignità e libertà del lavoratore*
- **Art. 4 e 35:** *«imponendo di tutelare il lavoro in tutte le sue forme, prescriverebbero un congruo indennizzo, anche per dissuadere il datore di lavoro dall'adottare licenziamenti illegittimi»*

La Corte, come sostenuto nella [sentenza 303/2011](#), ritiene costituzionalmente legittima la tutela indennitario-monetaria prevista:

- a. Riduzione raggio applicativo della tutela reale (Legge Fornero 2012);
- b. Estensione di una tutela indennitario-monetaria a tutti i datori di lavoro (senza distinzione criteri dimensionali) (Jobs Act).

A condizione che vengano rispettati il principio di ragionevolezza e l'esigenza di personalizzazione del danno subito come sancito precedentemente nelle [sentenze 194/2018](#) e [150/2020](#).

In conclusione per la Corte :

- Numero ridotto dei dipendenti non rispecchia più l'effettiva forza economica del datore di lavoro, dunque, deve essere considerata in relazione ad altri criteri come l'anzianità di servizio del lavoratore.
- Il meccanismo del dimezzamento non impedisce al giudice di tener conto della specificità di ogni singola vicenda nella prospettiva di un congruo ristoro e di un'efficace deterrenza.
- Quel che confligge con i principi costituzionali è l'imposizione di un tetto di sei mensilità in quanto inadeguato a garantire il rispetto del principio di eguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.



Nota a sentenza – *prof. Simone Varva*

- **Evoluzione dell'orientamento della Consulta:**

giustificazione iniziale della diversificazione tra imprese sopra e sotto soglia:

- Limitate risorse economiche delle piccole imprese;
- Evitare tensioni interpersonali successivi alla reintegrazione in rapporti di natura fiduciaria;

- **Valutazione della scelta del Tribunale di Livorno:**

- Scelta definita saggia e oculata
- La mancata richiesta dell'estensione della tutela reale rispetta l'ambito riservato alla discrezionalità del legislatore

- **Richiamo al referendum del giugno 2025:**

- Due quesiti su lavoro tutelato e lavoro dignitoso;
- Eventuale quorum → obbligo per la Consulta di restituzione degli atti al giudice a quo (*ius superveniens*)



La sentenza conferma che un'applicazione eccessivamente rigida della disciplina del Jobs Act può compromettere l'effettività e la proporzionalità del risarcimento

Sitografia

1. [Corte Costituzionale - Sito ufficiale;](#)
1. [Statuto - Comma2 - Lavoro è dignità;](#)
2. [Tutela speciale in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese: inerzia del legislatore e nuovo rinvio alla corte costituzionale \(S. Varva\) - Futura Editrice](#)

Realizzata da:

*Cardogna Sofia
Carrozzo Diletta
D'Aulerio Marina
Fedele Felicetta
Monachetti Cristiana*